

**S.C. SANITA' ANIMALE – AREA A**

Amministrazione/AOO: asa\_to3  
Protocollo n. (vedi timbro digitale o file .xml)  
Classificazione \_\_\_\_\_  
Fascicolo \_\_\_\_\_

**A tutti gli operatori interessati all'attività di pascolo dell'ASL TO3**

**A tutti i Comuni dell'ASL TO3**

**Oggetto: Movimentazioni degli animali da e verso pascolo**

La movimentazione degli animali da e verso pascolo era stata regolamentata finora dal Regolamento di Polizia Veterinaria (nello specifico all'art. 41 e 42 del RPV, ex DPR 320/54), abrogato dal D. Lgs 136/2022. Con esso sono stati abrogati il modello 6 di richiesta di trasferimento e il certificato di origine e di sanità conforme al modello n. 7 allegati al RPV.

Nello specifico la normativa vigente non distingue tra il cosiddetto "alpeggio" dagli altri tipi di pascoli ed il pascolo stesso è considerato uno "stabilimento" che dev'essere registrato in Banca Dati Nazionale per le anagrafi zootecniche (BDN) come tutti gli altri stabulati.

L'operatore che movimentata animali verso o da un pascolo deve inserire in BDN la richiesta di autorizzazione al trasferimento nella sezione "Richiesta di trasferimento" della voce "Pascolo" di "Movimentazioni" nell'applicativo della specie animale interessata alla movimentazione, specificando l'inizio dell'effettivo periodo di pascolamento almeno 15 giorni prima della movimentazione degli animali. Tale richiesta deve essere validata dal Servizio Veterinario della ASL competente sul pascolo per consentire la successiva compilazione dei documenti di accompagnamento (ex Mod. 4) verso quel determinato pascolo, documenti che ne attestano l'effettivo utilizzo.

L'operatore inserisce in BDN la comunicazione di rientro allo stabilimento di origine almeno 15 giorni prima del previsto rientro. Tale richiesta è resa disponibile per il Servizio Veterinario della ASL competente sullo stabilimento di rientro e consente la generazione dei documenti di accompagnamento relativi.

Tutte le movimentazioni verso e da un pascolo sono registrate in BDN entro 7 giorni. Ogni documento di accompagnamento verso un pascolo è consultabile dall'Autorità del comune competente sul pascolo. Le medesime Autorità, accedendo a BDN, visualizzano le informazioni sui pascoli e sugli animali, ai fini dell'adempimento delle proprie competenze in materia. L'accesso delle Autorità comunali alla BDN può avvenire, richiedendo l'account al portale del Sistema Informativo Veterinario ([www.vetinfo.it](http://www.vetinfo.it)).

Per l'identificazione degli animali oggetto di spostamento occorre far riferimento al Manuale Operativo per l'Identificazione e Registrazione (I&R) degli animali, di cui al DM 7/03/2023 nella versione consolidata al 31 marzo 2025 e DM 30 settembre 2021.

I soli movimenti verso e da pascolo di equini, bovini, ovini e caprini non svezzati e di età inferiore a quella prevista per la loro identificazione, sono inseriti come annotazione nel documento di accompagnamento, utilizzato per la movimentazione della madre, a condizione che tali animali non siano mai separati da essa e che le movimentazioni siano esclusivamente da allevamento di nascita verso pascolo e viceversa.

## RIFERIMENTI NORMATIVI

La normativa vigente che occorre attualmente adottare per quanto concerne le misure sanitarie volte alla prevenzione e controllo delle malattie infettive nella pratica del pascolo, sono:

- Regolamento (UE) 2016/429 e regolamenti delegati e di esecuzione;
- Direttiva 2003/99/CE sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recepita con D. Lvo 191/2006;
- DM 2 maggio 2024;
- D. Lgs 136/2022;
- D. Lgs 134/2022;
- Manuale Operativo per l'Identificazione e Registrazione (I&R) degli animali, di cui al DM 7/03/2023 nella versione consolidata al 31 marzo 2025.


Si prega di diffondere questa nota a tutti gli interessati.  
Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti

Cordiali saluti.

Data 10/04/2025



IL DIRETTORE  
Dr. Giovanni TEDDE



N. 0 Allegati

Responsabile del procedimento e/o Referente per la pratica: Giammarino Dr. Mauro

GT/mg

*In caso di risposta alla presente, si prega di utilizzare preferibilmente il canale digitale, indirizzandola ad [aslto3@cert.aslto3.piemonte.it](mailto:aslto3@cert.aslto3.piemonte.it). Se si è in possesso della firma digitale, si invita a firmare il documento mediante utilizzo della stessa.*

*In caso di risposta a mezzo posta cartacea, si chiede di indirizzare la busta alla sede legale: S.C. Sanità Animale - Area A - ASL TO3 - Via Martiri XXX Aprile 30 - 10093 Collegno (TO).*